

Regione Siciliana - Servizio Sanitario Nazionale  
**AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI  
RIUNITI**

**VILLA SOFIA – CERVELLO**

Sede Legale: Viale Strasburgo n. 233 - P A L E R M O

Codice Fiscale: 05841780827

ALLEGATO N° 8

**CONVENZIONE CON ISTITUTO FINANZIARIO  
PER I CONTRATTI DI FINANZIAMENTO  
MEDIANTE DELEGAZIONE DI PAGAMENTO**

L'anno 2016, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nella sede

legale dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello di

Palermo, Viale Strasburgo n. 233,

TRA

- l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello di Palermo, in

appresso indicata anche "Azienda Ospedaliera", Codice Fiscale e Partita I.V.A.

n. 05841780827, nella persona dell'Ing. Gervasio Venuti, nato a Brescia il 18

maggio 1955, Cod. Fisc. VNTGVS55E18B157L, Direttore Generale della

"Azienda Ospedaliera", il quale interviene per nomina, con Decreto del

Presidente della Regione Siciliana n°207 del 24 giugno 2014 che nel prosieguo

del presente contratto verrà chiamata per brevità "Azienda Ospedaliera", ivi

domiciliato per ragioni della sua carica,

E

- Dott. -----, nato a -----

- il -----, residente a -----

- (Prov. di -----), in Via -----

-----n° -----, codice fiscale -----,

identificato a mezzo carta d'identità n. -----,

rilasciata da Comune di ----- (Prov. di -----  
-----) in data -----, la quale dichiara

di intervenire al presente atto nella qualità di -----  
dell'Istituto delegatario -----, con sede legale a ----  
----- C.A.P. ----- - in Via -  
----- n. -----, Codice Fiscale e Partita

I.V.A. -----, Iscritto all'albo degli intermediari  
finanziari con il numero -----, parte contraente, che nel  
proseguo del presente contratto verrà chiamata per brevità anche "Istituto".

**PREMESSO:**

**CHE** con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera  
"Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello " n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
si è disposto di approvare il " Regolamento concernente gli istituti giuridici  
contrattuali della cessione del quinto e della delegazione del pagamento ex  
D.P.R. 180/1950 e D.P.R. 895/1950 e s.m.i. ";

**CHE** l'Istituto / Società sopra menzionato opera nel mercato nel credito, ai  
sensi degli articoli 106 e 107 del Decreto Legislativo n°385 del 1 settembre  
1993;

**CHE** l'Istituto / Società sopra menzionato concede finanziamenti ai dipendenti  
dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello " da  
estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza della delega da  
essi rilasciata;

**CHE** le parti concordano che, ai fini della presente convenzione, le operazioni  
di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto  
dello stipendio di cui al D.P.R.n.180/1950;





CHE i suddetti prestiti non sono garantiti dall' Azienda Ospedaliera , né questa risponde a qualsiasi titolo del rapporto intercorrente tra delegante e delegatario, né delle vicende ad esso connesse

CHE i suddetti prestiti devono essere idoneamente garantiti dai rischi elencati all'art. 32 del D.P.R. n.180/1950;

CHE l'Azienda Ospedaliera non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti da azioni giudiziarie sugli stipendi o per qualunque causa che determini risoluzione degli stessi;

**VISTI**

- gli articoli 1265 e seguenti del codice civile concernenti la disciplina della delegazione di pagamento;
- il D.P.R. 5 gennaio 1950, n.180, il D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895, la Circolare del 3 giugno 2005, n.21/RGS, e, in particolare dettagliate istruzioni in merito all'istituto della delegazione convenzionale operante a carattere innovativo rispetto alle preesistenti prassi amministrative diramate con le circolari n. 1/RGS del 17 gennaio 2011, n.30/RGS del 20 ottobre 2011, n.38/RGS del 21 dicembre 2012 e ultima la n.2 RGS del 15 gennaio 2015, in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici;
- il regolamento aziendale concernente gli istituti giuridici contrattuali della cessione del quinto e della delegazione di pagamento approvato con deliberazione del Direttore Generale n. del



**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1. - Oggetto**

La Convenzione disciplina le modalità operative e le condizioni per la



concessione di prestiti in ragione dell'avvenuta sottoscrizione di un contratto di finanziamento da estinguersi con trattenute mensili sugli emolumenti spettanti dei lavoratori dipendenti dell' Azienda Ospedaliera tramite l'istituto della delegazione di pagamento.

La presente Convenzione si applica anche nelle ipotesi in cui il procedimento riguarda la richiesta di rimodulazione di una delegazione già in essere.

### **Articolo 2. – Modalità di funzione della delegazione di pagamento**

L'Azienda Ospedaliera autorizza il competente ufficio che gestisce il trattamento economico ad operare le trattenute, tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni, sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilasciano apposita delegazione di pagamento in favore dell'Istituto, nella misura in cui le trattenute stesse non superino i limiti previsti dal seguente articolo 3 della presente convenzione e dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n°180 e successive modificazioni ed integrazioni.

In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal Fondo di cui all'articolo 16 dello stesso D.P.R. n.180/1950 o comunque garantite, ai sensi del successivo articolo 34, come modificato dall'articolo 3, comma 137, della Legge 30 dicembre 2004, n.311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per l'Azienda Ospedaliera, non può, comunque, superare la metà dello stipendio al netto delle ritenute fiscali e previdenziali.

La quota relativa all'Istituto della delegazione deve essere unica e non può essere, di norma, superiore al singolo quinto delle competenze mensili.

L'Azienda Ospedaliera comunica all'Istituto le deleghe non accettate.






Negli altri casi, quanto ritenuto possibile, comunica le variazioni e/o modificazione occorrenti affinché il contratto sia ricondotto alle previsioni normative. La delega non accettata non determina oneri a carico dell'Istituto.

### Articolo 3. – Limiti


1. La delegazione di pagamento è autorizzata per importi non superiori ad un quinto dello stipendio mensile calcolato sullo stipendio base e sulle voci fisse e continuative, con esclusione di tutte le indennità accessorie revocabili, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali.

2. In caso di concorso della delegazione convenzionale con la cessione del quinto dello stipendio o con le delegazioni legali, il totale delle somme trattenute non può superare il 40% dello stipendio mensile, al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale, salvo casi eccezionali dove le somme trattenute possono raggiungere la metà dello stipendio secondo quanto previsto nel su citato Regolamento, parte integrante della presente Convenzione



3. Nel caso dell'esistenza di un'altra delegazione convenzionale in corso, l'Azienda Ospedaliera darà seguito alla nuova delegazione convenzionale soltanto dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione sull'avvenuta estinzione del debito dante causa alla precedente delegazione e dall'erogazione del nuovo finanziamento.

4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, per qualunque causa, di sospensione, di interruzione e comunque al verificarsi di qualsiasi evento che comporti una mancata corresponsione di stipendio, l'Azienda Ospedaliera non risponde degli importi ancora dovuti dal delegante né di eventuali ritardi nella trattenuta, inoltre, non procede ad alcuna rivalsa per le quote residue sulle eventuali spettanze a titolo di pensione, trattamento di fine rapporto e simili.



#### Articolo 4.- Beneficiari

Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con l'Istituto contratto di finanziamento da rimborsare mediante delegazioni di pagamento al massimo di durata decennale.

La delegazione non può comunque avere ad oggetto un periodo inferiore a 12 mesi.

Nel caso di delegazione di durata complessiva uguale o inferiore a 5 anni, per un totale max di 60 rate, la richiesta di rinegoziazione può essere presentata in qualunque momento, a discrezione del richiedente, a condizione che il nuovo piano di ammortamento preveda una durata decennale.


In caso di finanziamento ha durata superiore alle 60 rate, la richiesta di rinegoziazione non può essere presentata prima di aver restituito almeno il 40% dell'importo originario del finanziamento e dopo che siano decorsi i 2/5 della durata del contratto.

Non si concedono integrazioni ai finanziamenti in caso di scomputo.

L'accettazione della delega da parte dell'Azienda Ospedaliera si intende sempre e comunque, senza alcuna eccezione, riferita al solo periodo di dipendenza dell'interessato con rapporto a tempo indeterminato a completamento del periodo di prova ed indipendentemente dalle cause che ne determinano l'estinzione regolare o anticipata (provvedimenti disciplinari, giurisdizionali, dimissioni, scadenza del termine etc.).


I finanziamenti, salvo diversa previsione espressa, devono essere idoneamente garantiti dai rischi di premorienza del dipendente, cessazione anticipata dal servizio e riduzione dello stipendio. Ad ogni modo, nelle predette evenienze nessuna azione può essere fatta valere nei confronti dell'Azienda Ospedaliera.






L' Azienda Ospedaliera rilascia a richiesta dei dipendenti ed a pena di inammissibilità del finanziamento, entro il termine di 30 giorni dalla data di richiesta e con validità di 90 giorni dalla data di rilascio, apposita certificazione stipendiale contenente la situazione economica e le trattenute che gravano sugli emolumenti. Non verrà rilasciato altro certificato di stipendio prima della decorrenza di 90 giorni, a meno che nel frattempo non si verifichino modificazioni sostanziali della situazione stipendiale tali da incidere significativamente sulla capacità economica del dipendente.

#### **Articolo 5. – Obblighi dell'Azienda Ospedaliera**



L' Azienda Ospedaliera si impegna ad effettuare le trattenute stipendiali a mezzo del competente ufficio procedure stipendiali il quale provvederà alla verifica dell'esistenza dei requisiti soggettivi dell'istante, il rispetto delle clausole previste nella convenzione in essere, alle necessarie operazioni contabili di verifica, la modifica e cessazione delle trattenute medesime, tranne i casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni, sulle competenze mensili del dipendente entro il mese successivo alla stipula del contratto di delegazione a favore dell'Istituto, nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n°180 e successive modificazioni.

L'ufficio ricevente controlla la correttezza dell'istanza e in caso di irregolarità sanabili mantiene in sospeso l'istanza e dà comunicazione in via telematica all'Istituto e al dipendente affinché provvedano all'eventuale sanatoria.




Decorsi sei mesi dalla predetta comunicazione senza che le irregolarità siano sanate, l'ufficio rigetta l'istanza dandone notizia al delegante e al delegatario.



Le quote di ammortamento del prestito saranno trattenute in busta paga entro il mese successivo a quello in cui la società delegataria ha fornito la prova dell'avvenuta somministrazione del finanziamento in favore del dipendente.

Le eventuali rate già scadute saranno recuperate mediante l'applicazione di una ritenuta mensile aggiuntiva per tutto il tempo necessario al recupero e nel rispetto dei limiti previsti dal D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180.


In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939 n.295, o di ritenute di ufficio per morosità ex artt.60, 61e 62 del D.P.R. n.180/1950 o altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.



Nel caso tale condizione non venisse rispettata, l'ufficio procedure stipendiali dell'Azienda Ospedaliera è autorizzato a ridurre o sospendere temporaneamente la trattenuta mensile della delegazione per garantire al dipendente, nel periodo interessato, almeno la metà dello stipendio.


L'Azienda Ospedaliera darà immediata comunicazione all'istituto di credito/società finanziaria e al dipendente interessato delle cause che hanno determinato la sospensione o riduzione della rata delegata.

La rata delegata piena sarà effettuata appena recuperati i crediti che hanno determinato la riduzione e/o sospensione e l'Azienda Ospedaliera darà tempestiva comunicazione alla finanziaria della ripresa della trattenuta e chiederà alla stessa finanziaria la rimodulazione del piano di ammortamento per la parte residua da trattenere.



Durante il periodo intercorrente tra la riduzione e la ripresa della trattenuta






con rata piena non saranno rilasciati ulteriori certificati di stipendio per nuovi finanziamenti.

L'Azienda Ospedaliera non risponde in alcun modo per l'interruzione delle trattenute stipendiali nel caso di inadempienza nei confronti del delegatario o del delegante per cause non imputabili all'Azienda Ospedaliera stessa, in presenza di azioni giudiziarie sugli stipendi ovvero nel caso in cui, per motivazioni disciplinari o giudiziarie, il dipendente venga privato dello stipendio, con conseguente impossibilità per l'Azienda Ospedaliera datoriale di effettuare la ritenuta per la quota delegata.


Nel caso il dipendente che assume servizio per mobilità o per concorso abbia in corso di scomputo una delegazione di pagamento, il relativo contratto non vincola l'Azienda Ospedaliera se essa non viene prima notificata a cura dell'Istituto e accettata dall'Azienda Ospedaliera. L'accettazione sarà subordinata alle verifica del rispetto delle condizioni previste dal regolamento dell'Azienda Ospedaliera.



**Articolo 6. – Versamenti**

L' Azienda Ospedaliera, mediante l'Ufficio procedure stipendiale dell'Unità Operativa Risorse Umane, si impegna ad effettuare i versamenti delle quote trattenute entro il mese successivo a quello cui le trattenute medesime si riferiscono, con accredito in favore delle credenziali bancarie o postali che l'Istituto indicherà nel contratto di finanziamento accettato dall'Azienda Ospedaliera. Il contratto di finanziamento è sempre intestato all'Istituto delegatario titolare del finanziamento ed effettivo erogatore del prestito.

Non è ammesso lo sdoppiamento della figura di titolare del finanziamento ed effettivo erogatore.



La notifica di un contratto contenente simili ipotesi si ha per non avvenuta.

Le credenziali bancarie o postali dovranno riferirsi solo ed esclusivamente all'Istituto delegatario titolare del contratto di finanziamento (come sopra specificato), senza possibilità alcuna di interposizione né mandati all'incasso a favore di soggetto diverso.

I versamenti delle quote trattenute saranno accreditati sul conto corrente intestato a \_\_\_\_\_ acceso presso \_\_\_\_\_ IBAN \_\_\_\_\_ o comunque altro conto corrente indicato formalmente dall'Istituto, entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.

L'eventuale ritardo non determina, per il dipendente interessato, la comunicazione automatica alle banche dati di cui si servono banche od intermediari finanziari dell'Indicazione "cattivo pagatore".


Non potranno essere addebitati al dipendente costi aggiuntivi per eventuali ritardi dei versamenti da parte dell'Azienda Ospedaliera.

#### **Articolo 7.- Obblighi dell'Istituto delegatario**

L'Istituto si impegna ad espletare la sua attività direttamente o per il tramite di agenti in attività finanziaria vincolati da contratto monomandatario o, nei casi previsti dall'articolo 128 quarter, comma 4, del decreto legislativo n.385/1993, da agenti non monomandatari, avendo cura di comunicare all'Azienda Ospedaliera la denominazione sociale e della persona fisica abilitata ad avere rapporti con l'Azienda Ospedaliera.

Inoltre l'Istituto si impegna ad assicurare che a tutti i dipendenti siano offerte condizioni finanziarie particolarmente ampie e vantaggiose che garantiscano un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo






Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) che devono essere inferiori a quello indicato nel decreto – adottato ogni trimestre, a norma dell’art. 2, comma1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze- recante la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull’usura, relativamente alla categoria “ Altri finanziamenti alle famiglie ed alle imprese “.

Del rispetto di questa condizione deve trovarsi riscontro in ogni contratto stipulato.

#### **Articolo 8.- Oneri amministrativi e relativo versamento**




L’istituto si impegna, a fronte dell’attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attive nel corso di validità della presente convenzione.

Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le sue modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento alla circolare n°1/RGS del 17 gennaio 2011.


In particolare l’Istituto si obbliga a corrispondere:

- la somma di €. 18,00 “una tantum” per ogni delega di nuova attivazione o rimodulazione;
- la somma di €. 2,05 (euro due/05 ) per ciascuna singola trattenuta periodica e relativo versamento mensile (€. 2,05 x12 = €. 24,60) per tutte le deleghe già esistenti anche alla data della stipula della presente convenzione.



Eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni in essere.

Il versamento degli oneri amministrativi dovuti sarà effettuato direttamente



dal delegatario,, con l'indicazione della seguente causale : “oneri amm.vi

delegazione dipendenti “ presso l'Istituto Bancario

con sede sul

conto corrente bancario IBAN

intestato all' AZIENDA

OSPEDALIERA “ OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO –

SERVIZIO TESORERIA, acceso presso il Tesoriere dell'Ente, entro la fine di

ogni trimestre e deve riferirsi a tutti i contratti stipulati nel trimestre precedente.

Il mancato versamento degli oneri nei termini previsti costituisce motivo di

recesso da parte dell'Azienda Ospedaliera. L'attestazione di avvenuto

versamento deve essere trasmessa all'Unità Operativa Economico Finanziario e

Patrimoniale ed all'Unità Operativa Risorse Umane.

#### **Articolo 9.- Estinzione e rinnovo del finanziamento**

Qualora il dipendente abbia già un atto un prestito ed intenda rimborsarlo anticipatamente e contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà

richiedere al precedente mutuante il conto del residuo debito.

Agli atti dell'Azienda Ospedaliera dovrà pervenire la documentazione idonea dell'estinzione del debito entro trenta giorni dall'avvenuta estinzione.

L'Azienda Ospedaliera, quindi, darà corso alla nuova ritenuta alla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione


del debito per la precedente delegazione e dell'erogazione del nuovo finanziamento.

#### **Articolo 10.- Durata della convezione**

La presente convenzione ha durata triennale ed entra in vigore dalla data della sottoscrizione delle parti contraenti, con l'esclusione di rinnovo tacito.








La scadenza della convenzione non fa venir meno l'obbligo dell'Azienda Ospedaliera di provvedere alle ritenute stipendiali per i contratti ancora in essere e fino alla naturale scadenza, fatte comunque salve le clausole di risoluzione di cui agli artt. 12 e 13 ed a condizione che il delegatario provveda al pagamento degli oneri di cui all'art. 4. In caso contrario l'obbligo viene meno e il dipendente sarà tenuto a provvedere autonomamente.

Nel caso in cui la convenzione non venga rinnovata o in caso di recesso l'Azienda Ospedaliera continuerà ad operare le ritenute già accettate, sempre previa ritenzione degli oneri amministrativi.




La presente convenzione non produce effetti in relazione alla partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione, per qualunque causa, dal servizio del dipendente interessato, a far data all'avvenuta cessazione. La presente convenzione non produce altresì effetti, in relazione alle somme relative al trattamento di fine rapporto dovuto al dipendente in quanto gestite e liquidate direttamente dall'INPS Ex INADEL di cui l'Azienda Ospedaliera, in caso di cessazione del dipendente, non dispone.


#### **Articolo 11.- Diritto di recesso**

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni, rispetto alla scadenza prevista nell'articolo 10 della presente convenzione. Non è ammessa la ripetizione di ratei anticipati per servizio eventualmente non reso.

#### **Articolo 12.- Tasso soglia**



L'Istituto, si impegna ad espletare la sua attività direttamente o per il tramite di agenti in attività finanziaria vincolati da contratto monomandatario nonché a garantire che a tutti siano praticate condizioni particolari che garantiscono un



T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "prestiti contro cessione del quinto dello stipendio"- relativamente alla categoria "Altri finanziamenti alle famiglie ed alle imprese" di almeno 4 (quattro) punti percentuali.


Pertanto il T.E.G., il T.A.E.G. e l'I.S.C. dovranno essere inferiori del numero di punti percentuali secondo la classificazione di seguito indicata :

a) 8 (otto) punti per gli importi fino a € 5.000,00;

b) 6 (sei) punti per gli importi superiori a € 5.000,00


e comunque il T.E.G. praticato non dovrà essere superiore al tasso medio indicato nel suddetto decreto.

L'Istituto, si impegna, inoltre, a riportare sui contratti di finanziamento. Il dettaglio di tutte le componenti del finanziamento ed ad includere le stesse nel calcolo del T.A.E.G. come da vigente normativa.




Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di assicurazione, mediazione e/o consulenza personalizzato, e al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento dovranno, quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

L'eventuale inadempimento a quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.









**Articolo 13.- Obbligo di comunicazioni dell'Istituto delegatario.**


L'Istituto, pena la risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare trimestralmente all'Unità Operativa Economico Finanziario e Patrimoniale ed all'Unità Operativa Risorse Umane dell'Azienda Ospedaliera, entro il 15 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio, in quest'ultimo caso dell'anno successivo al periodo di riferimento, una tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti dell'Azienda Ospedaliera comprendente le sotto indicate voci:

- nominativo debitore
- importo lordo e netto erogato
- numero ratei e rata mensile da trattenere al dipendente
- importo degli oneri amministrativi e una tantum a carico dell'istituto;
- T.E.G. - T.A.E.G - I.S.C.
- decorrenza e scadenza finanziamento.




Resta in capo all'Azienda Ospedaliera che ha stipulato la convenzione a monte della delegazione convenzionale l'obbligo di effettuare in particolare, la verifica sul rispetto del tasso soglia e dei tassi convenzionalmente previsti per i contratti di finanziamento, da svolgere a carico dell'Unità Operativa Economico Finanziario e Patrimoniale con cadenza trimestrale. In particolare dovrà essere verificato il tasso "soglia" praticato dall'istituto finanziario che non deve superare il tasso medio di otto punti percentuali del TEG di riferimento indicato nel decreto - adottato ogni trimestre, a norma dell'art.2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n108 dal MEF - e si determina aggiungendo quattro punti percentuali al medesimo TEG aumentato di un quarto, oltre il quale si configura l'usura.





Nel periodo di vigenza della convenzione, indicato all'art. 5, l'Istituto si impegna a comunicare all'Unità Operativa Risorse Umane dell'Azienda Ospedaliera – Viale Strasburgo n°233 – 90146 Palermo mediante raccomandata R.R. o mediante pec all'indirizzo [risorseumane.ospedaliriunitipalermo@postecert.it](mailto:risorseumane.ospedaliriunitipalermo@postecert.it), entro il termine di 30 giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente l'Istituto stesso – quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede, il mutamento della denominazione sociale, l'avvenuta cessione del credito – nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica. In tale evenienza, inoltre l'Istituto dovrà inviare un'apposita analoga comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) – Dipartimento degli Affari Generali, del Personale e dei Servizi – DAG – Direzione dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione – DCS, all'indirizzo di posta certificata [dcsii.dag@pec.mef.gov.it](mailto:dcsii.dag@pec.mef.gov.it) ovvero in alternativa con posta raccomandata.



L'Istituto comunica tempestivamente eventuali provvedimenti e/o atti di qualsiasi natura applicati da autorità giudiziarie e/o amministrative e/o di controllo sospensive o interdittive dell'attività creditizia.


L'Istituto accredita preventivamente con lettera scritta gli intermediari abilitati ad intrattenere rapporti con l'Azienda Ospedaliera e fornisce indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata PEC e garantisce per essi il possesso, ed il mantenimento nel tempo, dei requisiti abilitanti previsti dalle norme di settore.

L'Istituto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'Azienda Ospedaliera la notizia relativa all'erogazione del finanziamento al dipendente.

La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della








convenzione.

#### **Articolo 14. – Obbligo di segretezza**

L'Azienda Ospedaliera si impegna a trattare i dati che gli saranno comunicati per le sole finalità connesse all'attuazione della presente convenzione, in modo lecito e secondo correttezza atta a garantire la riservatezza di tutte le informazioni che gli verranno trasmesse impedendone l'accesso a chiunque, con la sola eccezione del proprio personale nominato quale incaricato del trattamento, ed a non portare a conoscenza di terzi, per nessuna ragione ed in nessun momento, presente o futuro, le notizie ed i dati pervenuti a loro conoscenza, se non previa autorizzazione scritta dell' Azienda Ospedaliera-


#### **Articolo 15. – Norme di rinvio**



Per quanto non espressamente riportato nel testo della presente convenzione si rimanda integralmente alle disposizioni contenute nel regolamento interno concernente gli istituti giuridici contrattuali della cessione del quinto e della delegazione di pagamento adottato con deliberazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 2016 ed alle norme vigenti in materia.

#### **Articolo 16. – Controversie**

La presente convenzione non conferisce all'Istituto, in nessun caso, il diritto all'accettazione della delega notificata o qualsivoglia facoltà, interesse o diritto comunque connesso e scaturente. La valutazione ed eventuale accettazione dei contratti notificati è e resta sempre atto discrezionale dell'Azienda Ospedaliera.



Le parti stabiliscono concordemente che in caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere intorno alla interpretazione e applicazione e comunque tutte e ogni questione connessa alla presente convenzione, il foro territorialmente competente, non derogabile, è quello di Palermo.

**Articolo 17.- Norme finali**



La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo (art. 47 del D.P.R. n. 180/1950) e sono soggette alla registrazione solamente in caso d'uso (art. 6 del D.P.R. n. 131/1986). Nel caso di richiesta di registrazione, l'imposta di registro è esclusivamente a carico della parte richiedente (artt. 39 e 57, comma 7, del D.P.R. n. 131/1986).

Il presente contratto è scritto con mezzo elettronico e occupa diciassette pagine intere e parte della diciottesima fino alle firme e le Parti lo approvano, lo confermano e lo sottoscrivono.

Per l'Istituto

Per l'Azienda Ospedaliera

Il \_\_\_\_\_

Il Direttore Generale



**Estremi del documento di riconoscimento**

**Il Dirigente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara di approvare integralmente e senza eccezioni in ogni sua parte il presente contratto.**

Per l'Istituto

Il \_\_\_\_\_

